



COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2014

Modificato e riapprovato nel nuovo testo con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2017

Modificato e riapprovato nel nuovo testo con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2018

Modificato e riapprovato nel nuovo testo con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2020

Modificato e riapprovato nel nuovo testo con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30/09/2020

Modificato e riapprovato nel nuovo testo con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30/06/2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag.	3
Art. 2 - Gestione, definizione e classificazione dei rifiuti	pag.	3
Art. 3 - Presupposto impositivo	pag.	4
Art. 4 - Soggetto attivo	pag.	4
Art. 5 - Soggetti passivi	pag.	4
Art. 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo	pag.	5
Art. 7 - Superficie degli immobili	pag.	5
Art. 8 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	pag.	6
Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali – Riduzioni superficiali	pag.	7
Art. 10 - Regime transitorio dei rifiuti derivanti dalle attività connesse a quelle agricole	pag.	8
Art. 11 - Affrancamento dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche	pag.	8
Art. 12 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta e adempimenti conseguenti	pag.	9
Art. 13 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	pag.	10
Art. 14 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	pag.	11
Art. 15 - Istituzioni scolastiche statali	pag.	12
Art. 16 - Determinazione della tariffa del tributo	pag.	12
Art. 17 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag.	12
Art. 18 - Piano economico finanziario	pag.	13
Art. 19 - Articolazione delle tariffe del tributo	pag.	13
Art. 20 - Tariffa per le utenze domestiche	pag.	14
Art. 21 - Tariffa per le utenze non domestiche	pag.	14
Art. 22 - Classificazione delle utenze non domestiche	pag.	14
Art. 23 - Obbligazione tributaria	pag.	15
Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche	pag.	15
Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche	pag.	16
Art. 26 - Riduzioni per zone non servite e per mancato svolgimento del servizio	pag.	17
Art. 27 - Agevolazioni e ulteriori riduzioni o esenzioni	pag.	17
Art. 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag.	18
Art. 29 - Tributo giornaliero	pag.	18
Art. 30 - Tributo provinciale	pag.	18
Art. 31 - Riscossione ordinaria	pag.	19
Art. 32 - Dichiarazione TARI	pag.	19
Art. 33 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag.	20
Art. 34 - Funzionario Responsabile	pag.	21
Art. 35 - Verifiche, accertamenti e riscossione coattiva	pag.	21
Art. 36 - Sanzioni	pag.	22
Art. 37 - Rimborsi	pag.	23
Art. 38 - Dilazioni di pagamento e rateizzazioni	pag.	23
Art. 39 - Importi minimi e misura annua degli interessi	pag.	23
Art. 40 - Trattamento dei dati personali	pag.	23
Art. 41 - Norme di rinvio	pag.	23
Art. 42 - Entrata in vigore	pag.	23
Allegato A) Categorie di utenze non domestiche	pag.	24

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dal 1° gennaio 2014 dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Restano valide, in base a quanto stabilito dal c. 738, art. 1, Legge n. 160 del 27/12/2019, le disposizioni di legge relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) previste all'art. 1, c. 641 e seguenti, della Legge n. 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 - Gestione, definizione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle Leggi Regionali, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.lgs. n.152/2006;
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
6. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
7. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non conferibili al servizio comunale ma da trattare secondo legge:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;

- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
8. In caso di comprovato conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e simili, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 3 - Presupposto impositivo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del presente regolamento
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 17 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze.
5. Per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, destinati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad attività produttive, professionali, direzionali, turistico-ricettive, comunità, associazioni ecc.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TARI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, oppure tra locatore e locatario in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione dalla quale si rilevi un periodo di detenzione, da parte del locatario, non superiore a sei mesi, oppure ancora nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare e in caso di locazione parziale di un'unità immobiliare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli

obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani, e quindi soggetti alla TARI:
 - a) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi almeno su tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi;
 - b) tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo;
2. Per le utenze domestiche la residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti.
3. Per le utenze non domestiche la presunzione di cui al comma precedente, ad eccezione della residenza anagrafica, può essere data anche da dichiarazione o rilascio, seppure in forma tacita, da parte delle autorità competenti, di atti di assenso o autorizzativi per qualsiasi utilizzo dell'immobile e/o dell'area o dall'invio di comunicazioni equipollenti, nonché dalla presenza di impianti e/o attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione domestica sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito;
4. Le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche se condotte da persona fisica priva, nel Comune, di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 7 - Superficie degli immobili

1. Ai sensi dell'art.1, commi 645 e 648 della Legge n. 147/2013 la superficie assoggettabile alla Tari corrisponde, per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte, alla superficie calpestabile. Solo quando potranno considerarsi attuate compiutamente le procedure di cui al comma 647 del medesimo art.1 Legge 147/2013, potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, previa formale comunicazione ai contribuenti, da parte del comune, delle nuove superfici.
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Per le unità immobiliari non a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.

5. Per gli impianti di autolavaggio si considera l'area di proiezione della copertura ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 12 mq per punto di erogazione servizi (acqua e aspirazione).
6. Per i campeggi la superficie assoggettabile alla TARI è quella dell'area scoperta operativa (area per sosta camper, posizionamento tende o altre strutture precarie), con esclusione delle aree destinate a viabilità interna e verde, alla quale andrà sommata la superficie degli immobili presenti all'interno dell'area (uffici, bagni ecc.).
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 9.
8. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 8 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali ad esempio:
 - a) unità immobiliari destinate a civile abitazione, prive di arredo e di attrezzature o altro materiale, chiuse, inutilizzate e sprovviste, non temporaneamente, di contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete, come a titolo esemplificativo gas, acqua, energia elettrica, telefono, internet, e le relative pertinenze a condizione che risultino completamente vuote e non adibite a deposito di materiale; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
 - b) autorimesse o altri simili locali di ricovero a destinazione domestica, non pertinenti ad unità abitative, a condizione che risultino sprovvisti di contratti di fornitura acqua ed energia elettrica, inutilizzati, completamente vuoti e non adibiti a deposito di materiale;
 - c) unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche che risultano completamente vuote e non utilizzate come deposito di materiale, prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
 - d) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - e) superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;
 - f) campi sportivi, palestre, piscine limitatamente alla superficie destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - g) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;
 - h) unità immobiliari di fatto non utilizzate in quanto sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - i) fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - j) edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto, accatastati in coerente categoria catastale E/7, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e alle superfici strettamente connesse e destinate in modo permanente o continuativo al servizio dell'attività svolta ovvero con la quale si trovano oggettivamente in rapporto funzionale, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sagrestie, archivi

- parrocchiali, scale, disimpegni e locali/aree di passaggio, con esclusione, in ogni caso, dei locali ad uso abitativo;
- k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - m) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - n) aree in abbandono, di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - o) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - p) aree adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - q) aree occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, spogliatoi e servizi;
 - r) aree e locali di proprietà del Comune destinati ad attività istituzionali;
 - s) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, cortili, lastrici solari, e le superfici non chiuse con strutture fisse, quali balconi, terrazzi, verande e porticati;
 - t) aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Le circostanze che danno diritto alla non applicazione del tributo, di cui al precedente comma 1, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione presentata ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati gli elementi obiettivi direttamente rilevabili, oppure dovrà essere allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 9 – Produzione di rifiuti speciali – Riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte degli stessi dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani o simili, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione e non sull'intera superficie occupata.
3. In caso di produzione in via esclusiva di rifiuti speciali, come da precedente comma, oltre che alle aree di produzione, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività (categoria DPR 158/99)	% di abbattimento della superficie
Cat. 12, 13, 15	50%

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione della Tari, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 4. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
6. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
7. La documentazione atta a comprovare la produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati dovrà essere presentata al Comune ogni anno entro il 31 gennaio, con riferimento alla produzione dell'anno precedente. In difetto, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
8. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel precedente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

Art. 10 - Regime transitorio dei rifiuti derivanti dalle attività connesse a quelle agricole

1. In considerazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 116 del 2020 e dei chiarimenti forniti dal Ministero della Transizione Ecologica con nota del 12/04/2021, al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti e nelle more della necessaria organizzazione da parte delle utenze in oggetto nonché della eventuale definizione di un rapporto contrattuale privatistico tra le stesse ed il gestore del servizio pubblico, le utenze che producono rifiuti derivanti esclusivamente dalle attività connesse a quelle agricole, che presentano caratteristiche di similarità per natura e per tipologia di rifiuti prodotti con le attività ricomprese nell'elencazione di cui all'allegato L-quinques della parte quarta del Testo Unico Ambientale, possono conferire detti rifiuti al servizio pubblico comunale dal 01/01/2021 e sino al 31/12/2021.
2. Per il periodo di conferimento di cui al comma 1 del presente articolo, sarà comunque dovuta la TARI sia per la quota fissa che per quella variabile, calcolata sulla tariffa deliberata per l'attività di cui alla predetta elencazione che presenta maggiormente le caratteristiche di similarità.
3. A far data dal 1° gennaio 2022, le predette utenze non saranno più servite dal servizio pubblico e dovranno provvedere al trattamento dei rifiuti prodotti in conformità alla normativa vigente.
4. Rimane ferma l'esclusione dal conferimento al servizio pubblico comunale dei rifiuti derivanti dalle attività agricole di cui all'art 2135 del codice civile, in quanto classificati come speciali ai sensi dell'art. 184, c. 3, lett. a) del Testo Unico Ambientale.

Art. 11 – Affrancamento dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione. Rimane comunque dovuta la quota fissa annuale della tariffa, in quanto costo essenziale del servizio di interesse della collettività, e il Tefa, da versarsi nei modi e termini stabiliti da Comune per il pagamento della TARI.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Art. 12 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta e adempimenti conseguenti

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 11 , comma 1, e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono presentare apposita comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune di Moncalvo, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.moncalvo@pec.it, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 è obbligatoria solo per le utenze non domestiche che intendono avvalersi del servizio privato, con vincolo quinquennale, mentre le utenze non domestiche che non presentano la comunicazione rimangono vincolate al servizio pubblico, fatta salva la facoltà di ricorrere al servizio privato, con una scelta che può essere operata di anno in anno, nel rispetto dei termini di cui sopra e delle modalità previste al successivo comma 3, e la possibilità di avviare al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, usufruendo della riduzione della quota variabile dei tributi, come stabilito nel successivo articolo 13.
3. Il termine di presentazione della comunicazione indicato al precedente comma 1 è da considerarsi perentorio. Pertanto, in caso di presentazione della comunicazione oltre il termine di legge, la stessa deve ritenersi inefficace e l'utenza non domestica dovrà nuovamente presentarla, aggiornandone i dati e i documenti richiesti, entro il 30 giugno dell'anno antecedente a quello della fuoriuscita dal servizio pubblico, affinché abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Nei casi in cui le utenze non domestiche:
 - a) siano soggetti passivi al 30 giugno (31 maggio per il solo anno 2021), la comunicazione di opzione per il servizio privato deve essere presentata entro il 30 giugno (31 maggio per il solo anno 2021) affinché abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b) siano soggetti passivi dal 1° luglio (1° giugno per il solo anno 2021), la comunicazione di opzione per il servizio privato deve essere presentata entro il 30 novembre affinché abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - c) siano soggetti passivi dal 1° dicembre, la comunicazione di opzione per il servizio privato deve essere presentata, come per legge, entro il 30 giugno dell'anno seguente affinché abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
5. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, devono essere indicati il nominativo del soggetto incaricato, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, le tipologie e i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire, entro il 31 gennaio dell'anno di decorrenza della fuoriuscita dal servizio pubblico, le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, in detenzione, il nominativo del soggetto privato incaricato. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, nonché l'attestazione resa dall'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti urbani. Nel caso in cui il contratto presentato per il primo anno di affidamento al privato non sia di durata quinquennale, l'utenza non domestica dovrà presentare il rinnovo, oppure un altro affidamento, almeno 60 giorni prima della scadenza del precedente affidamento.

6. La comunicazione di cui al precedente comma 2 è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della stessa comunicazione, così da non fornire più il servizio dal 1° gennaio dell'anno successivo. A seguito del riscontro del gestore il Comune procederà ad adeguare la banca dati delle utenze.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. La comunicazione di rientro, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, dovrà riportare l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, le tipologie e i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al servizio pubblico, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, il Comune ne darà notizia al gestore del servizio pubblico affinché valuti la possibilità di riprendere l'erogazione del servizio. A seguito del riscontro del gestore il Comune procederà ad adeguare la banca dati delle utenze
9. L'esclusione della parte variabile della tassa, di cui al precedente articolo 11 comma 2, è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune di Moncalvo, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.moncalvo@pec.it, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
10. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve produrre al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo –, idonea documentazione a dimostrazione dell'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, dalla quale si possa evincere la qualità e la quantità dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, necessaria anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, corredata dall'attestazione rilasciata dal soggetto privato incaricato che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni punibili ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti al precedente comma 10, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 13 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che si avvalgono del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani e simili, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 trova applicazione in base ai seguenti criteri:
 - a) 20% nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti producibili;

- b) 40% nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti producibili;
 - c) 70% nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino all'80% del totale dei rifiuti producibili;
 - d) 100% nel caso di riciclo di oltre l'80% del totale dei rifiuti producibili.
4. La quantità dei rifiuti producibili si ottiene applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria di attività corrispondente.
 5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
 6. Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata specifica istanza al Comune, necessaria ed obbligatoria per poter usufruire della riduzione di cui al precedente comma 3. A tale istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la quantità e le qualità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, la loro destinazione, l'operazione di recupero alla quale sono sottoposti ed il soggetto che ha effettuato il riciclo, l'attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata all'attività di riciclo e adeguata documentazione a corredo (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, autorizzazioni per le attività di recupero ecc.) Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti.
 7. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 14 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe comunale, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf, le badanti ecc.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di volontari impiegati in progetti di servizio civile, di giovani che si spostano all'estero per motivi di studio, di attività lavorativa prestata all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità abitative non di residenza possedute da soggetti anagraficamente residenti nel Comune di Moncalvo e tenute a disposizione degli stessi, per le utenze domestiche occupate da soggetti residenti nel Comune di Moncalvo che non abbiano ivi stabilito la propria residenza anagrafica, per le utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti non residenti nel Comune di Moncalvo, inclusi i soggetti residenti all'estero e per le unità abitative a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in due unità, che corrisponde della media dei componenti dei nuclei familiari del Comune di Moncalvo. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza degli occupanti.
4. Per gli alloggi in condominio o case plurifamiliari, che risultano sfitti, chiusi e inutilizzati, privi di arredo, per i quali non può essere disattivata la fornitura idrica o termica per la presenza di impianti centralizzati, il numero degli occupanti è fissato in una unità.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, o detenute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate e non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, limitatamente al caso in cui non sia possibile dividere le superfici occupate, da ogni singolo nucleo familiare, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Per le autorimesse o gli altri simili luoghi di ricovero o deposito, non pertinenti ad abitazioni, condotte da persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva nel comune di utenze abitative, e considerate utenze domestiche secondo quanto disposto all'art. 6 comma 4, il numero degli occupanti è fissato in una unità.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso annuale di pagamento con possibilità di conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate come bed and breakfast o affittacamere, con attività svolta in forma non imprenditoriale e senza prestazione di servizi alberghieri, si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche, con numero di occupanti pari al numero dei posti letto dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività. In caso di attività svolta in una parte dell'abitazione di residenza, la superficie destinata all'attività viene assoggettata autonomamente alla tassa con applicazione della tariffa come sopra indicato.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, ammobiliate, utilizzate per locazioni a fini turistici, per periodi brevi, con attività svolta in forma non imprenditoriale e senza prestazione di servizi alberghieri, si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche, con numero di occupanti corrispondente al numero dei posti letto indicati nel modello informativo per locazione turistica trasmesso al Comune, come previsto dal Regolamento regionale sul nuovo comparto turistico extralberghiero piemontese recepito con D.P.G.R. n. 4/R del 08/06/2018, o desumibili dai siti dedicati alle locazioni turistiche, o, in mancanza, ricavabili dalla planimetria catastale. In caso di destinazione alla locazione a fini turistici di una porzione dell'abitazione di residenza, la superficie destinata alla locazione viene assoggettata autonomamente alla tassa con applicazione della tariffa come sopra indicato.
11. Le tariffe di cui ai precedenti commi 9 e 10 vengono applicate con una riduzione della parte fissa e di quella variabile nella misura e con le modalità indicate nel successivo art. 24, c. 1, lett. c).

Art. 15 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 16 - Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 18 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 18. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 17 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di

tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 18 - Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori desumibili dalla documentazione contabile ed i criteri di ripartizione adottati per la ricostruzione dei dati.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 19 - Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche; quest'ultime, a loro volta, sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - b.1) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - b.2) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - b.3) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - b.4) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 20 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Art. 21 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 22 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle

iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici assoggettabili a tassazione delle attività industriali, non concretamente utilizzate come aree di lavorazione e di magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttiva di rifiuti speciali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'utilizzo concreto.
5. Il criterio della tariffa unica di cui al precedente comma 4 può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a mq. 20.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

Art. 23 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione entro il termine di cui al successivo art. 33.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 37
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31, comma 7.

Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 24%, previa presentazione di dichiarazione del contribuente;
 - b) per i fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
 - c) per le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate come bed and breakfast, affittacamere e per le unità immobiliari ad uso abitativo, ammobiliate e utilizzate per locazioni brevi a fini turistici, con attività svolta in forma non imprenditoriale e senza prestazione di servizi alberghieri, così come dettagliate all'art. 14, comma 9 e comma 10, caratterizzate da un uso stagionale o limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare, le tariffe sono applicate con una riduzione della parte fissa e di quella variabile nella misura del 30%. La sussistenza

- delle condizioni per ottenere la riduzione è attestata dall'utente con la dichiarazione TARI da presentarsi nei termini di cui al successivo art. 33.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 24% della quota variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita attestazione di attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, da allegare alla dichiarazione Tari. La dichiarazione e l'attestazione saranno valide anche per gli anni successivi, purché non mutino le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata attestazione l'utente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
 4. A norma dell'art. 1, comma 659, Legge 147/2013 è prevista la riduzione del 100% delle quota variabile della tariffa nelle seguenti ipotesi:
 - a) per gli alloggi a disposizione, posti in condominio o case plurifamiliari, privi di arredo, che risultano di fatto chiusi, inutilizzati e sfitti, per i quali non può essere disattivata la fornitura idrica o termica per la presenza di impianti centralizzati, è applicata la sola quota fissa della tariffa, calcolata su un unico occupante, come previsto all'art. 14, comma 4 del presente regolamento. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente con la dichiarazione di cui all'art. 32 del presente regolamento, alla quale va allegata una attestazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito alla presenza dei requisiti. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena la decadenza dal beneficio;
 - b) per le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, è applicata la sola quota fissa della tariffa, riferita ad una persona, come stabilito dall'art. 14, comma 7 del presente regolamento.
 5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate vengono riconosciute dietro specifica richiesta dell'interessato da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione di cui al successivo art. 33 e decorrono dalla data di effettiva sussistenza dei requisiti, debitamente documentati. Le istanze presentate oltre il termine di cui sopra, producono effetto dalla data di presentazione. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
 6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 33. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Per i locali e le aree scoperte condotti da utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o risultante da situazioni di fatto ed a condizione che l'occupazione sia inferiore a 183 giorni, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 30%.
2. Per il riconoscimento della riduzione di cui al precedente comma 1 l'utente è tenuto a inoltrare al Comune una specifica richiesta. La riduzione tariffaria decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha decorrenza dalla data indicata nella dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa

comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

3. Alle utenze non domestiche che praticano il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 24% della parte variabile della tariffa.
4. La riduzione di cui al precedente comma 3 è subordinata alla presentazione, all'avvio, di apposita dichiarazione attestante l'attivazione dell'attività di compostaggio aerobico, avente effetto anche per le annualità successive. A corredo della dichiarazione si dovrà presentare documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore per il compostaggio e documentazione fotografica comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività. La dichiarazione di attivazione, e/o l'eventuale cessazione, dell'attività di compostaggio, dovrà essere presentata nei termini previsti dal successivo art. 33. Con la presentazione della dichiarazione si autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5. Per i locali a destinazione non domestica, privi di arredo e di fatto chiusi ed inutilizzati per cessazione dell'attività o per procedure concorsuali, è concessa la riduzione del 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente con la dichiarazione Tari e comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. A questa tipologia di utenze verrà applicata la tariffa corrispondente alla categoria 4 dell'allegato A) al presente Regolamento.
6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate vengono riconosciute dietro specifica richiesta dell'interessato da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione di cui al successivo art. 33 e decorrono dalla data di effettiva sussistenza dei requisiti, debitamente documentati. Le istanze presentate oltre il termine di cui sopra, producono effetto dalla data di presentazione.
7. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione Tari. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 26 - Riduzioni per zone non servite e per mancato svolgimento del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchè di fatto non servite dalla raccolta, si applica una riduzione pari al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari misurati dalla strada pubblica al confine della proprietà, restando esclusi dal calcolo della distanza i percorsi su proprietà privata.
2. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 32 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta nelle zone precedentemente non servite.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno, o pericolo di danno, alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20% per ogni mese di interruzione, a condizione che tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni,

Art. 27 - Agevolazioni e ulteriori riduzioni o esenzioni

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali può prevedere, ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, delle "condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate", sulla base dei principi e i criteri che saranno individuati con apposito DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, Legge n. 549/1995, il Comune può prevedere delle agevolazioni sulle tariffe della tassa sui rifiuti, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
3. In caso di eventi di carattere eccezionale e/o calamità naturali che, durante l'anno, interessino il territorio o parte del territorio comunale, la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale proposte di agevolazioni, riduzioni o esenzioni o proroghe delle scadenze, purchè non in contrasto con le leggi vigenti.
4. I criteri per le agevolazioni, esenzioni o ulteriori riduzioni tariffarie sono individuati dal Consiglio Comunale con specifica norma regolamentare, previa adeguata copertura finanziaria.
5. Le agevolazioni, esenzioni o riduzioni tariffarie, di cui ai commi precedenti, saranno iscritte in bilancio attraverso apposita autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, secondo le disposizioni di cui al comma 660 dell'art. 1, Legge n. 147/2013.

Art. 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, l'utente può fruire esclusivamente di quella più favorevole.
2. In caso di misure agevolative straordinarie, disciplinate con apposita norma regolamentare e/o in caso di misure agevolative che competono alle utenze domestiche/non domestiche in base a specifiche disposizioni di legge, le riduzioni o agevolazioni opereranno in aggiunta ad altre riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 29 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, e applicando la percentuale di maggiorazione del 40%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni e autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 30 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dai Decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 e del 21 ottobre 2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, il riversamento del TEFA alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020.

Art. 31 - Riscossione ordinaria

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (PagoPA), ovvero tramite altre forme ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
2. Il Comune provvede alla liquidazione delle rate dovute e all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 del 31/10/2019. Alle utenze non domestiche dotate di pec l'avviso di pagamento verrà inviato in formato elettronico. Per le altre utenze è possibile la scelta della ricezione dell'avviso in formato elettronico seguendo le specifiche indicazioni sulla procedura di attivazione contenute nell'avviso di pagamento.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in base al numero di rate e alle scadenze di pagamento determinate dal Consiglio Comunale in sede in approvazione delle tariffe annue, rispettando comunque la cadenza di almeno due rate semestrali. In tale sede verrà indicata la scadenza per il pagamento della rata in unica soluzione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
7. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. In caso di mancato o parziale versamento del tributo liquidato alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, nelle forme di legge, dell'avviso di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento come indicato nel successivo art. 35, comma 5, con l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel Regolamento comunale sulle entrate.

Art. 32 - Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.
2. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

Art. 33 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, al fine di consentire un aggiornamento tempestivo della posizione tributaria degli utenti, nel rispetto dei principi di efficienza dell'azione amministrativa ed in particolare di quella tributaria, e di collaborazione con i contribuenti. Resta comunque fermo al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo TARI, il termine ultimo di presentazione della dichiarazione; da tale data decorrono i termini per l'attività di accertamento sulle dichiarazioni, effettuata del funzionario responsabile.
2. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati tramite l'ufficio tributi e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni come ad esempio la pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo TARI. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro i termini di cui al precedente comma, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione.
4. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
6. Le dichiarazioni o le istanze di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
7. La dichiarazione di cessazione deve essere corredata da apposita documentazione giustificativa quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti di affitto/comodato e dei servizi pubblici di erogazione, idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine dichiarativo, la data di cessazione sarà quella della presentazione della dichiarazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
8. La dichiarazione di cessazione d'uso dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. In caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini previsti dal presente articolo.
10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
11. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
12. La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso gli uffici comunali o a mezzo posta, anche in busta semplice, o inviata a mezzo pec o per posta elettronica normale con richiesta di conferma di lettura. La dichiarazione si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di avvenuta lettura nel caso di invio a mezzo posta elettronica. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.
13. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione del tributo sulla base di quanto dettagliatamente specificato al successivo art. 35, comma 3.

Art. 34 - Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge

Art. 35 – Verifiche, accertamenti e riscossione coattiva

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
- a) inviare dei questionari ai contribuenti, da restituire debitamente compilati entro 60 giorni dalla data della notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, gli uffici comunali interessati trasmettono periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - a) delle concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il funzionario responsabile provvederà, entro i termini di legge, alla notifica al contribuente di apposito avviso di accertamento esecutivo, a norma del comma 792, art. 1, Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. L'avviso di accertamento è redatto a norma del comma 792, art. 1, Legge n. 160/2019 e specifica le ragioni dell'atto, indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi indicati nell'avviso, entro il termine di presentazione del ricorso. Nell'avviso di accertamento viene indicato che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva, con aggravio a carico del contribuente degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento, in quanto l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, secondo quanto disposto.
6. La riscossione coattiva è affidata dal Comune al soggetto preposto alla riscossione nazionale da Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i., il quale, in qualità di soggetto legittimato, procederà alla riscossione coattiva delle somme richieste con l'avviso di accertamento di cui al precedente comma, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva (D.P.R. n. 602/1973), secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda al Regolamento delle Entrate Comunali.

Art. 36 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 35, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del

tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 37 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune effettuerà il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. E' ammessa la compensazione, come disciplinata dal Regolamento delle Entrate Comunali.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento delle Entrate Comunali.

Art. 38 - Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Il Comune può concedere dilazioni o rateizzazioni sia degli importi dovuti per la TARI riscossa in liquidazione, sia degli importi dovuti a seguito della notifica di avvisi di accertamento. La disciplina che regola le dilazioni di pagamento è prevista nel Regolamento delle Entrate comunali, al quale si rimanda.

Art. 39 - Importi minimi e misura annua interessi

1. Gli importi minimi per il versamento della TARI annuale, per i rimborsi, per gli avvisi di accertamento e per la riscossione coattiva, nonché la misura annua degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito e per provvedimenti di rateazione sono stabiliti dal Regolamento delle Entrate Comunali.

Art. 40 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003. .

Art. 41 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A)

Categorie utenze non domestiche (Allegato 1 D.P.R. 158/99 - Comuni fino a 5.000 abitanti).

Classificazione sintetica e analitica delle utenze non domestiche:

Cat.	Tipologia attività
1	<p>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</p> <p><i>Associazioni o istituzioni con fini assistenziali</i> <i>Associazioni o istituzioni politiche</i> <i>Associazioni o istituzioni culturali</i> <i>Associazioni o istituzioni sindacali</i> <i>Associazioni o istituzioni previdenziali</i> <i>Associazioni o istituzioni sportive (senza somministrazione)</i> <i>Associazioni o istituzioni benefiche</i> <i>Associazioni o istituzioni tecnico-economiche</i> <i>Associazioni o istituzioni religiose</i> <i>Associazioni di promozione sociale</i> <i>Associazioni di volontariato</i> <i>Scuole da ballo</i> <i>Musei e gallerie pubbliche e private</i> <i>Cinema</i> <i>Teatri</i> <i>Teatri Parrocchiali</i> <i>Scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado</i> <i>Locali dove si svolgono attività educative</i> <i>Locali destinati a congressi/convegni</i> <i>Oratori</i> <i>Centri anziani</i> <i>Sale ludiche per bambini</i> <i>Sale da ballo e da divertimento (senza somministrazione)</i> <i>Centri di istruzione e formazione lavoro</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
2	<p>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</p> <p><i>Campi da calcio</i> <i>Campi da tennis</i> <i>Piscine</i> <i>Bocciodromi e simili</i> <i>Palestre ginnico sportive</i> <i>Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva</i> <i>Distributori carburanti</i> <i>Autolavaggi</i> <i>Campeggi</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
3	<p>Stabilimenti balneari</p>
4	<p>Esposizioni, autosaloni</p> <p><i>Saloni e locali finalizzati all'esposizione di autovetture</i> <i>Saloni o locali di esposizione in genere</i> <i>Gallerie d'asta</i> <i>Locali chiusi per cessazione dell'attività con utilizzo delle vetrine per esposizione opere d'arte</i> <i>Locali privi di arredo e di fatto chiusi ed inutilizzati per cessazione dell'attività o per procedure concorsuali</i></p>
5	<p>Alberghi con ristorante</p>

6	<p>Alberghi senza ristorante</p> <p><i>Ostelli per la gioventù</i> <i>Foresterie</i> <i>Alberghi diurni e simili</i> <i>Locande</i> <i>Pensioni</i> <i>Residence</i> <i>Case per ferie</i> <i>Strutture extra-alberghiere svolte in forma imprenditoriale con prestazione di servizi alberghieri</i> <i>Agriturismo con solo pernottamento e prima colazione</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
7	<p>Case di cura e riposo</p> <p><i>Soggiorni anziani</i> <i>Case di cura e riposo</i> <i>Colonie</i> <i>Caserme e carceri</i> <i>Collegi ed istituti privati di educazione</i> <i>Collettività e convivenze in genere</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
8	<p>Uffici e agenzie</p> <p><i>Enti pubblici</i> <i>Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli</i> <i>Uffici postali</i> <i>Uffici e locali di rappresentanza collegati ad attività economiche</i> <i>Laboratori di analisi generici</i> <i>Laboratori di sviluppo e ricerca</i> <i>Attività di collaudo e analisi tecniche di prodotti</i> <i>Call-center e customer-service</i> <i>Attività di mediazione immobiliare</i> <i>Studi fotografici</i> <i>Autoscuole</i> <i>Agenzie di viaggio</i> <i>Agenzie d'affari</i> <i>Attività delle assicurazioni – fondi pensionistici</i> <i>Attività di assistenza fiscale</i> <i>Ricevitorie lotto totip totocalcio</i> <i>Internet point</i> <i>Sale da gioco e sale scommesse (senza somministrazione)</i> <i>Strutture sanitarie pubbliche e private</i> <i>Emittenti radio tv pubbliche e private</i> <i>Pompe funebri</i> <i>Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</i></p>
9	<p>Banche, istituti di credito e studi professionali</p> <p><i>Istituti bancari di credito</i> <i>Istituti assicurativi pubblici e privati</i> <i>Istituti finanziari pubblici e privati</i> <i>Studi legali</i> <i>Studi notarili</i> <i>Studi di liberi professionisti</i> <i>Studi di commercialisti - ragioneria</i> <i>Studi medici – sanitari - veterinari</i> <i>Studi privati di analisi</i> <i>Sudi privati odontoiatrici</i> <i>Altri studi privati</i></p>
10	<p>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</p> <p><i>Librerie</i> <i>Cartolerie</i> <i>Bazar</i></p>

	<p> <i>Abbigliamento</i> <i>Pelletterie</i> <i>Pelliccerie</i> <i>Elettrodomestici</i> <i>Materiale elettrico</i> <i>Apparecchi radio tv</i> <i>Articoli casalinghi</i> <i>Giocattoli</i> <i>Colori e vernici</i> <i>Articoli sportivi</i> <i>Calzature</i> <i>Sementi e prodotti agricoli e da giardino</i> <i>Mobili</i> <i>Materiale idraulico</i> <i>Materiale riscaldamento</i> <i>Prodotti di profumeria e cosmesi</i> <i>Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita</i> <i>Negozi di mobili e macchine per uffici</i> <i>Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti</i> <i>Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari</i> <i>Aree scoperte in uso</i> </p>
11	<p>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</p> <p> <i>Edicole giornali</i> <i>Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari</i> <i>Tabaccherie</i> <i>Farmacie</i> <i>Erboristerie</i> <i>Articoli sanitari</i> <i>Articoli di odontotecnica</i> <i>Negozi vendita giornali</i> <i>Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari</i> </p>
12	<p>Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</p> <p> <i>Parrucchieri e barbieri</i> <i>Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.</i> <i>Elettricista</i> <i>Negozi pulitura a secco</i> <i>Laboratori e botteghe artigiane</i> <i>Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi</i> <i>Falegnamerie</i> <i>Legatorie</i> <i>Aree scoperte in uso</i> </p>
13	<p>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</p> <p> <i>Autofficine</i> <i>Carrozzerie</i> <i>Elettrauto</i> <i>Officine in genere</i> <i>Aree scoperte in uso</i> </p>
14	<p>Attività industriali con capannoni di produzione</p>
15	<p>Attività artigianali di produzione beni specifici</p> <p> <i>Attività artigianali di produzione di beni specifici</i> <i>Aree scoperte in uso</i> </p>
16	<p>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</p> <p> <i>Ristoranti</i> <i>Trattorie</i> <i>Friggitorie</i> </p>

	<p><i>Self service</i> <i>Pizzerie, piadinerie, kebab, rosticcerie, friggitorie con posti a sedere</i> <i>Tavole calde</i> <i>Osterie con cucina</i> <i>Mense aziendali</i> <i>Attività rientranti nel comparto della ristorazione</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
17	<p>Bar, caffè, pasticceria</p> <p><i>Bar</i> <i>Caffè</i> <i>Pasticcerie</i> <i>Gelaterie</i> <i>Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto</i> <i>Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, piadine rie, kebab che non dispongono di posti a sedere</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
18	<p>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</p> <p><i>Negozi confetterie e dolci in genere</i> <i>Negozi generi alimentari</i> <i>Panifici</i> <i>Latterie</i> <i>Macellerie</i> <i>Salumerie</i> <i>Pollerie</i> <i>Gastronomie</i> <i>Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso</i> <i>Bottiglierie, vendita vino</i> <i>Locali vendita ingrosso generi alimentari</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
19	<p>Plurilicenze alimentari e/o miste</p>
20	<p>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</p> <p><i>Negozi di frutta e verdura</i> <i>Pescherie</i> <i>Negozi di fiori</i> <i>Locali vendita serre</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
21	<p>Discoteche, night club</p> <p><i>Discoteche</i> <i>Night club</i> <i>Sale da ballo e da divertimento (con somministrazione)</i> <i>Sale da gioco e sale scommesse (con somministrazione)</i></p>
22	<p>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (sub categoria 4)</p> <p><i>Autorimesse in genere</i> <i>Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio</i> <i>Magazzini in genere senza vendita</i> <i>Magazzini non collegati funzionalmente ed esclusivamente al processo di lavorazione dell'attività economica</i> <i>Magazzini adibiti al ricovero di attrezzature</i> <i>Depositi</i> <i>Locali accessori delle attività economiche (archivi, sgombero, spogliatoi, servizi igienici, disimpegni, ripostigli ecc.)</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
23	<p>Banchi di mercato genere ortofrutta e ittici</p>

24	Banchi di mercato genere alimentari
25	Banchi di mercato beni durevoli e produttori agricoli
26	Agriturismo con ristorazione (sub categoria 5)